



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Carlo Coco
Marcella Angelini
Maria Rita Serri
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

SENTENZA N.
<u>345/2024</u>
Depositata il
<u>31 MAG. 2024</u>
R.G. n. <u>708/2023</u>
Org. n. <u>1224/2024</u>

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 708/2023 RGA promossa da:

INPS con il patrocinio dell'avv. Valeria GIROLDI e dell'avv. Oreste MANZI

appellante

contro

GAOUD HAMMOUDA, con il patrocinio dell'avv. Giovanni CARNEVALI e dell'avv. Aurelia PAOLUCCI

appellato

Oggetto: Assegno nucleo familiare

posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/5/2024

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;

sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;

esaminati gli atti e i documenti di causa,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come correttamente riassunto dall'INPS nel ricorso di primo grado, "GAUD HAMMOUDA in data 22/10/2020 ha notificato all'INPS sede di Parma, il Decreto Ingiuntivo n 240/2020 emesso dal Tribunale di Parma sez lav in data 01/10/2020, per la complessiva somma di € 14.780,00 oltre interessi e rivalutazione come da domanda, oltre a spese di procedura. Le somme intimate sono state richieste a titolo di ASSEgni AL NUCLEO FAMILIARE spettanti al cittadino tunisino residente in territorio Italiano ai sensi degli art 22-24 Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984, pubblicata nella Gazz. Uff. 6 novembre 1986, n. 258,..."

L'Istituto ha proposto opposizione al decreto, affermando che lo stesso sarebbe stato "... improponibile, inammissibile, nullo o comunque revocabile attesa la mancata presentazione di valida domanda corredata dalla documentazione prevista dalla Convenzione e dal successivo Accordo Amministrativo atteso che,

contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, nei periodi per i quali è stato richiesto il riconoscimento del diritto alla prestazione sulla base della Convenzione citata, non tutti i familiari risiedevano in Italia”

Affermava a questo proposito l'INPS che “Gaud avrebbe dovuto presentare debitamente compilato, il modello TN6, allegato sub 3, redatto sulla scorta dell'Accordo citato, corredato dalla documentazione attestante, ai sensi dell'art 24 della convenzione e dell'art 18 dell'accordo, l'eventuale percezione di redditi o di assegni familiari erogati dalla Tunisia a favore dei familiari con costui non conviventi ma residenti e/o domiciliati in quest'ultimo Stato”

Ancora, e comunque, negava la spettanza della somma ingiunta poichè il Gaud aveva “già percepito, unitamente alla indennità NASPI, erogatagli dal dicembre 2019 al giugno 2020, parte delle somme intimate”.

2. Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Parma ha accolto parzialmente l'opposizione, escludendo che al Gaud fossero da addebitare mancanze nella compilazione della domanda amministrativa – effettuata secondo le indicazioni contenuti nel modello citato dall'INPS e presenti sul relativo sito – e che la convivenza con solo parte dei figli indicati fosse irrilevante, *“alla luce dell'allegazione di parte ricorrente, non contestata da parte convenute, del fatto che la misura dell'assegno, per il periodo per cui è causa, era prevista nello stesso ammontare per le famiglie con tre o più figli; pertanto, anche se non fossero stati contati i figli Brahim e Bairem, la misura dell'assegno corrisposto non sarebbe mutata”* e, comunque, l'Istituto non aveva ottemperato all'invito di depositare conteggi diversi, commisurati alla situazione di fatto in questione. Il primo giudice ha però ridotto la somma di cui ingiungere condanna all'Ente, per la verificata parziale corresponsione della prestazione¹.

Il Tribunale ha dunque condannato INPS alla corresponsione della somma di € 11.584,01 a titolo di assegno al nucleo familiare, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e oltre alle spese di quel grado.

3. Ha proposto appello l'INPS, evidenziando innanzi tutto che il Tribunale non ha tenuto conto del già avvenuto pagamento della somma ingiunta, il che avrebbe dovuto indurre il primo giudice a disporre – se mai – restituzione della differenza ritenuta eccedente (€ 3.195,99).

Con il secondo motivo, l'Istituto appellante censura la decisione laddove ritiene irrilevante la dichiarazione del Gaoud di essere convivente con due figli che allora

¹ “... L'opposto ha depositato l'estratto conto del proprio conto corrente (doc. 8 opposto), da cui, a suo avviso, risulterebbe che gli importi indicati non sono stati percepiti; l'estratto evidenzierebbe solamente un accredito di € 938,73 in data 14.1.2020, di cui deve effettivamente ritenersi accertato che si tratti di importo relativo alla diversa prestazione dell'ANF Comuni ex art. 65 l. 448/1998, non avendo l'opponente contestato tale allegazione dell'opposto in alcuna difesa successiva.

Secondo il ricorrente, gli ulteriori importi versati da INPS risultanti dall'estratto del conto corrente non costituirebbero erogazione di ANF, essendo identificati con la causale di corresponsione della NASPI.

Dal confronto dell'estratto di conto corrente con l'estratto del cassetto previdenziale (doc. 9 opponente) emerge tuttavia che gli importi accreditati sul c/c corrispondono agli importi totali mensilmente registrati da INPS; nel cassetto previdenziale è poi esplicitato, nella sezione note, che l'importo totale è costituito solo in parte dalla NASPI, derivando infatti dalla somma algebrica di NASPI, ANF e trattenute fiscali e sindacali.

Gli importi indicati a titolo di ANF sulla NASPI sono complessivamente pari a € 3.195,99, come da conteggio dell'opponente non specificamente contestato dall'opposto. ...” (pag. 5 sentenza)

conviventi non erano, per essere comunque dichiarazione mendace, influente sulla determinazione della prestazione, e lamenta altresì la rilevanza data, per contro, dal Tribunale alla mancanza di una quantificazione da parte di INPS delle differenze economiche conseguenti alla circostanza in esame.

Con il terzo motivo, l'INPS lamenta la violazione del principio regolatore dell'onere della prova, incombando al ricorrente/appellato di dimostrare la sussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione, il che, vista la falsità delle dichiarazioni rese, non sarebbe avvenuto.

Il quarto e ultimo motivo censura la statuizione relativa alle spese di lite e di quelle del procedimento monitorio, evidenziando che le seconde sono state corrisposte dall'Istituto, che – come sopra cennato – ha pagato quanto portato dal decreto ingiuntivo e che le prime, proprio a fronte del già avvenuto pagamento, dovevano essere diversamente regolate.

L'appellante ha pertanto concluso chiedendo “1. accertata l'insussistenza del diritto di parte appellata al riconoscimento ed erogazione degli assegni al nucleo familiare per il periodo oggetto di giudizio per le motivazioni di cui in premessa,

2. accogliere le domande poste da INPS in sede di opposizione al Decreto Ingiuntivo Tribunale di Parma 240/2020 con definitiva e integrale revoca del medesimo e conseguente condanna di GAUD GHAMOUDA alla restituzione di tutte le somme a tale titolo erogate pari ad € 14.779,4 oltre alla condanna dello stesso o del procuratore antistatario alla restituzione di quanto erogato a titolo di spese legali per un ammontare pari ad € 787,92

3. in subordine e salvo gravame, attesa la natura indebita delle somme intimate nel decreto ingiuntivo quantomeno nell'inferiore importo pari ad € 3.195,99 come allegato in parte introduttiva ed accertato in sentenza del Tribunale di Parma 875/2023, revocare il Decreto ingiuntivo Tribunale di Parma 240/2020 condannando GAUD HAMMUDA alla restituzione della somma di € 3.195,99

4. in ogni caso, anche in riforma dell'appellata sentenza sul punto, condannare l'appellato al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”

4. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del Gaoud, che non ha contestato, in fatto, la percezione della somma portata dal decreto ingiuntivo; ha contestato invece la fondatezza del gravame circa la ripetizione della differenza – per essere possibile stante la sopravvenuta mancanza di titolo - e nella parte in cui riferisce al ricorrente/appellato dichiarazioni mendaci; ha eccepito la tardività della produzione documentale di INPS, laddove solo ora allega le tabelle da cui si desumerebbe una diversa consistenza dell'importo della prestazione virtualmente spettante al lavoratore, evidenziando che l'ente neppure in questa sede ne indica l'entità; ha proposto appello incidentale per il riconoscimento della maggior somma portata da decreto ingiuntivo, affermando l'erroneità della decurtazione operata in sentenza, con conseguente condanna di INPS anche alle spese legali della fase monitoria.
5. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

6. Il primo motivo è fondato: a fronte dell'indicato pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, il Tribunale avrebbe dovuto accertare il credito effettivo e regolare le pronunce condannatorie di conseguenza.
7. Nel merito della spettanza o meno del beneficio e della sua eventuale misura, va premesso che la legge che regola la prestazione in parola è il DL 69/1988, il cui art. 2 espressamente prevede che "L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata ..."; detta tabella, nella versione originariamente redatta e nelle successive, indica entità crescenti di prestazioni al crescere del numero di figli a carico e, per quanto qui più precisamente rileva, maggiore è l'importo a favore del genitore di quattro o cinque figli rispetto a quello spettante al genitore di due o tre². La circolare INPS citata da parte appellata a sostegno della propria tesi circa l'irrelevanza del dato di fatto non può essere letta nel senso dalla stessa invocato e riguarda altri aspetti³; per contro, proprio nel medesimo par. 6 compare il riferimento alle "tabelle"⁴ di cui l'INPS ora produce copia (suscettibili di essere

2

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI							
Reddito familiare (migliaia di lire)	Numero dei componenti del nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 o
Importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)							
Fino a 12.000	60	90	160	230	300	370	440
12.001-15.000	20	70	140	200	260	320	380
15.001-18.000	-	50	110	170	230	290	350
18.001-21.000	-	20	80	140	200	260	320
21.001-24.000	-	-	50	110	170	230	290
24.001-27.000	-	-	20	80	140	200	260
27.001-30.000	-	-	-	50	110	170	230
30.001-33.000	-	-	-	20	70	130	190
33.001-36.000	-	-	-	-	20	110	170
36.001-39.000	-	-	-	-	-	100	160
39.001-42.000	-	-	-	-	-	-	100
oltre 42.000	-	-	-	-	-	-	-

³ 6. Nuclei numerosi

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati ai sensi dell'art. 38 del O.P.R. 26 Aprile 1957 n. 818, di età inferiore a 26 anni compiuti, l'art. 1, comma 11, lett. d), ai fini della determinazione dell'assegno, considera rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.

6.1. Nuclei con più di tre figli di età inferiore a 26 anni

Ai soli fini dell'individuazione dei nuclei destinatari della norma è necessaria tener conto di tutti i figli ed equiparati ex art. 38 del O.P.R. n. 818/57 presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). Rileva infatti a tal fine il solo stato di figlio o equiparato ex art. 38 citato.

Pertanto, occorrerà valutare che nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.

La norma non trova più applicazione quando si verifica una variazione nella composizione del nucleo familiare (compimento del ventiseiesimo anno di età di uno dei figli, decesso di un figlio di età inferiore a 26 anni) che comporta la perdita del requisito di almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti.

⁴ 6.2 ... Nell'applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell'individuazione del nucleo numeroso (v. punto 6.1).

acquisite per il noto criterio delle cc.dd. piste probatorie, essendo il fatto già ampiamente allegato sin dalle prime difese).

In altre parole, il numero dei figli a carico è un dato essenziale alla corretta liquidazione della prestazione.

Nel caso di specie, non è contestata l'erroneità – ove non si voglia affermare la relativa “falsità” – della dichiarazione del Gaoud: è lo stesso appellato ad affermare che “... le presunte errate dichiarazioni riguarderebbero 1) la convivenza con i figli Bairem e Brahim (iniziata solo dal 16 novembre 2019) e 2) la nascita di Bairem (avvenuta tre mesi dopo la richiesta della provvidenza)” [il termine “presunte” deve intendersi non già come negazione del fatto ma della sua rilevanza, come si desume da una precedente argomentazione⁵].

Va ricordato che la domanda di assegni familiari riguarda gli anni dal 2016 al 2018 compresi⁶.

Ebbene, come correttamente ricordato dall'INPS, l'art. 75 DPR 445/2000 prevede che “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.” Nè può farsi qui applicazione, *ratione temporis*, del comma 1-bis della norma in questione

⁵ “... non sussiste alcun mendacio, essendo le dichiarazioni rese dal GAUD del tutto veritiere.

Come osservato e documentato (v. doc.5 fascicolo I.N.P.S.), solo dal 16 novembre 2019, i figli **BRAHIM e BAIREM** si sarebbero trasferiti in Italia ove avrebbero cominciato a vivere con il padre.

Ora, la prima domanda di A.N.F. (quella relativa al periodo primo luglio 2017-30 giugno 2018) è stata presentata in data 10 dicembre 2019 (v. doc.2 fascicolo GAUD) ovvero quando entrambi i figli dell'appellato erano residenti in Italia e facevano parte del nucleo familiare dell'appellato da almeno un mese.

Stessa cosa dicasi per quanto riguarda il figlio **BAIREM** (menzionato nella domanda, presentata in data 12 dicembre 2019 per il periodo primo luglio 2018 - 30 giugno 2019) che non solo, alla data della richiesta, era nato da oltre 1 anno ma del quale il GAUD ha indicato correttamente la data di nascita del 14 ottobre 2018 (di soli tre mesi successiva a quella di decorrenza degli assegni richiesti).

Per cui, il GAUD si è limitato a dichiarare la situazione esistente alla data di presentazione delle domande: nulla è stato artefatto o celato ad I.N.P.S. che, pertanto, aveva tutti gli elementi per valutare l'effettiva spettanza dell'assegno...” (pag. 7 mem. cost. in appello, enfasi aggiunta)

⁶ così da pag. 3 del decreto ingiuntivo

quantificava gli assegni familiari a lui spettanti per gli anni 2016, 2017 e

2018 (doc.7) come segue: per l'anno 2016 periodo 1.7.2017-30.6.2018, €

487,08 dal 1.7.2017; € 345,29 mensili dal 1.3.2018;

Anno 2017 periodo 1.7.2018 al 30.6.2019 € 341,46 mensili dal 01/07/2018

ed € 485,42 dal 1/10/2018;

Anno 2018 periodo dal 1.7.2019 al 30.6.2020 € 342,42 mensili dal

01/07/2019..

Quindi la somma complessiva dovuta da INPS al sig. Gaoud ammonta ad €

14.780,00.

«Ad oggi l'INPS non ha ancora provveduto al pagamento del dovuto a titolo

di assegni famigliari per gli anni 2016, 2017 e 2018.

(introdotto dall'articolo 264, comma 2, lettera a), n. 2) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dunque successivamente alla dichiarazione oggetto di causa), *La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio*" (potendosi ulteriormente osservare che difetterebbero comunque gli elementi per desumere una situazione familiare e sociale di particolare disagio, neppure dedotti).

Quanto alla portata della decadenza, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che va applicata con rigore, affermando che *"in tema di assegni familiari, la dichiarazione mendace dell'interessato (nella specie, circa il reddito della moglie) comporta, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la perdita - a titolo di sanzione - dell'intero beneficio, dovendo escludersi l'interpretazione secondo cui chi ha dichiarato il falso vada privato solo di quella parte che avrebbe ottenuto con detta dichiarazione, che finirebbe per incentivare le dichiarazioni non veritiere, consentendo al dichiarante infedele, se scoperto, di rischiare di perdere soltanto ciò a cui non aveva diritto e, se non scoperto, di lucrare benefici indebiti"* (Cassazione civile sez. lav., 13/7/2022, n. 22091). Nel caso di specie, il mendacio è evidente laddove la richiesta per gli anni qui in contestazione indica la presenza del figlio Brahim, ancorchè non ancora convivente.

Ciò inficia l'intera domanda e la relativa prestazione, a nulla rilevando che essa sia stata ottenuta in sede giudiziale: la norma, come visto, vuole evitare che si sottopongano all'ente domande fondate su dichiarazioni infedeli e l'iter giudiziario che ne è seguito è prova della negativa incidenza della violazione da parte del privato sul sistema delle tutele pubbliche.

8. L'appello dell'INPS deve dunque essere accolto, con conseguente accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Gaoud – il che assorbe l'esame dell'appello incidentale, teso alla sua conferma.

Al rigetto della domanda consegue la condanna del Gaoud alla restituzione di quanto percepito per le ragioni di causa (dall'INPS quantificato in €.14.779,40, senza che vi sia stata contestazione sul punto) nonchè la condanna del procuratore distrattario alla restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di compensi (non essendovi prova di pagamento in atti ma invero neppure contestazione sul punto).

9. Le spese seguono la soccombenza, apparendo peraltro di giustizia compensarle per la metà, per la natura della controversia e per la non chiarissima normativa regolamentare, che può aver indotto il lavoratore a sottovalutare l'importanza della sua dichiarazione circa il numero dei figli conviventi.

E' da escludersi invece una compensazione integrale, per la delicatezza della materia in sè, connessa ad un rilevante impegno di risorse pubbliche che richiede in primo luogo la scrupolosa correttezza di condotta da parte degli aspiranti ai benefici.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da INPS avverso la sentenza n. 875/2023 del Tribunale di Parma resa e pubblicata il giorno 21/12/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e parziale riforma dell'impugnata sentenza,

1. accoglie l'opposizione proposta dall'INPS avverso il decreto ingiuntivo sez. lav. di Parma n. 240/20 del 1°/10/2020 e per l'effetto, confermata la revoca del detto decreto ingiuntivo,
2. rigetta la domanda svolta da Gaoud Hammouda con il ricorso monitorio;
3. condanna quest'ultimo alla restituzione delle somme erogate al titolo per cui è causa - pari ad €.14.779,4 - nonché delle spese legali, se corrisposte;
4. condanna l'appellato al pagamento della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in €.500,00 per ciascun grado di giudizio, oltre quanto versato dall'INPS a titolo di CU ed oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Bologna, 30/5/2024

Il Consigliere est.

dott. Marcella Angelini

minuta depositata il giorno

31.5.2024

Il Presidente
dott. Carlo Coco

IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Suppo



